


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2005 N. 15**

**Disposizioni per promuovere la formazione del Catasto delle strade provinciali e comunali.**

pag. 121

**LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2005 N. 16**

**Azioni pilota per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).**

**pag. 122**

**LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2005 N. 17**

**Disposizioni in materia di entrate tributarie.**

**pag. 127**

## LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005 n. 15

### Disposizioni per promuovere la formazione del Catasto delle strade provinciali e comunali.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

*(Finalità)*

1. La Regione, nello svolgimento delle proprie funzioni di coordinamento e programmazione in materia di viabilità di interesse regionale, detta disposizioni per promuovere l'istituzione dei Catasti delle strade da parte degli enti locali, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e dal decreto ministeriale 1° giugno 2001 (modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni).

Articolo 2

*(Catasto delle strade)*

1. Le Province e i Comuni, ai fini della predisposizione, rispettivamente, del Catasto delle strade provinciali e del Catasto delle strade comunali, provvedono al rilevamento ed all'aggiornamento dei dati relativi alla rete stradale di propria competenza e all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di percorribilità delle strade.
2. Il Catasto delle strade è organizzato secondo le modalità tecniche stabilite con il D.M. 1° giugno 2001.
3. I Comuni possono provvedere alla formazione del Catasto della viabilità comunale tramite accordi con le Province, al fine di istituire un'unica struttura di supporto tecnico ope-

rante su base provinciale, lasciando comunque distinti i loro Catasti.

Articolo 3

*(Finanziamento delle attività)*

1. La Regione concede contributi per la formazione del Catasto provinciale e comunale con priorità:
  - a) alle Province;
  - b) ai Comuni capoluogo;
  - c) ai Comuni associati;
  - d) ai Comuni che stipulano accordi con le Province e utilizzano il supporto tecnico fornito dalle stesse ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, in base alla disponibilità finanziaria, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'assegnazione delle risorse, tenuto anche conto dell'estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali.

Articolo 4

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005:
  - a) prelevamento dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale in conto capitale" di quota pari a euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa;
  - b) iscrizione all'U.P.B. 5.201 "Interventi per la viabilità" dello stanziamento di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto ob-

bligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 novembre 2005

PER IL PRESIDENTE  
IL VICE-PRESIDENTE  
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE  
ALLA LEGGE REGIONALE  
14 novembre 2005 n. 15

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vittorio Adolfo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 147 in data 10 dicembre 2004;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2004, dove ha acquisito il numero d'ordine 437;
- c) La Giunta regionale ha chiesto la riassunzione del disegno di legge ai sensi dell'articolo 99, primo comma del Regolamento Interno del Consiglio in data 21 settembre 2005;
- d) il disegno di legge è stato riassunto dal Consiglio regionale in data 26 settembre 2005 acquisendo il numero d'ordine 126;
- e) è stato assegnato alla I Commissione ai sensi dell'articolo 25, I comma del Regolamento interno e alla IV Commissione ai sensi dell'articolo 23, I comma del regolamento interno in data 27 settembre 2005;
- f) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 19 ottobre 2005;
- g) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 12 ottobre 2005;
- h) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 4 novembre 2005;
- i) la legge regionale entra in vigore il 13 dicembre 2005.

2. Note Agli articoli

*Note all'articolo 1*

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è pubblicato nella G.U. 8 maggio 1992, n. 114, S.O.;
- Il decreto ministeriale 1 giugno 2001 è pubblicata nella G. U. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.;

*Nota all'articolo 2*

- Il decreto ministeriale 1 giugno 2001 è pubblicato nella G. U. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.;

3. Struttura di riferimento:

Settore Infrastrutture e Mobilità.

**LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005  
N. 16**

**Azioni pilota per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di orientare e di coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo e delle necessarie infrastrutture connesse, allo sviluppo delle aziende silvo-pastorali, al miglior utilizzo delle superfici agricole abbandonate nonché alla sperimentazione forestale, promuove specifiche azioni pilota per valorizzare la multifunzionalità dei boschi e perseguirne un miglioramen-

to economico, ecologico e sociale, quale importante risorsa naturale a salvaguardia dell'ambiente montano, del territorio, dell'assetto idrogeologico, della ricchezza di biodiversità, nonché per l'attivazione di nuove fonti di energia rinnovabile purché non comportino operazioni di incenerimento dannose per l'ambiente e la salute pubblica e per la difesa dagli incendi.

2. Gli obiettivi della presente legge sono:

- a) individuare, in modo programmatico, aree e tipologie di intervento in grado di migliorare e riqualificare l'attività forestale, anche ai fini della salvaguardia dei versanti e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonché per la tutela della biodiversità, utilizzando le potenzialità produttive, energetiche, paesaggistiche e turistico-ricreative del bosco e favorendo tra le popolazioni locali la conoscenza delle opportunità economiche offerte dal loro territorio;
- b) redigere progetti pilota sostenibili sul piano tecnico ed economico;
- c) promuovere accordi, supportati da idonei strumenti, fra i proprietari di boschi pubblici e privati e le imprese, per la creazione e la razionalizzazione di attività volte a mettere in risalto le capacità produttive delle diverse filiere collegate al bosco e la fruibilità del medesimo;
- d) attribuire ai progetti di cui alla lettera b) criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

## Articolo 2

### *(Redazione dei progetti pilota)*

1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge la Regione emana appositi bandi per la concessione di contributi per lo studio e l'elaborazione di progetti pilota.
2. Possono accedere ai predetti contributi i soggetti pubblici o privati, singoli o associati.
3. I bandi devono contenere:
  - a) l'ammontare dell'importo a bando;

- b) le modalità di presentazione delle istanze da ammettere a bando;
- c) la documentazione di base (scheda progettuale) da presentare per accedere alla fase concorsuale;
- d) le modalità di ammissione e i criteri di selezione delle istanze;
- e) la composizione della commissione incaricata della valutazione delle istanze presentate e della valutazione finale dei progetti definitivi;
- f) gli importi massimi a contributo e le modalità di erogazione;
- g) il periodo massimo assegnabile per la predisposizione del progetto definitivo;
- h) le indicazioni e le modalità di valutazione tecnica dei contenuti del progetto pilota definitivo.

4. La Regione assegna i contributi disponibili per la redazione dei progetti pilota sulla base di una graduatoria compilata dalla commissione di valutazione di cui al comma 3, lettera e), redatta tenuto conto della validità delle impostazioni progettuali preliminari e dell'ampiezza della superficie interessata dallo studio del progetto pilota.

5. Il saldo del contributo di cui al comma 4 è comunque subordinato alla positiva valutazione tecnica del progetto definitivo da parte della commissione di cui al comma 3, lettera e), in misura direttamente proporzionale alla superficie effettivamente interessata dalla progettazione definitiva e nei limiti contributivi ammessi. A tal fine può essere computata anche la superficie per la quale è possibile attivare le procedure e gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

6. Nel caso in cui le somme percepite come acconto fossero superiori al contributo determinato dalla commissione sul progetto definitivo, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente. È prevista

inoltre la revoca dell'intero contributo nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle procedure previste dal bando.

7. Il bando di cui al presente articolo è soggetto all'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.

#### Articolo 3

*(Realizzazione dei progetti pilota)*

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), approva i progetti pilota definitivi ritenuti meritevoli di realizzazione.
2. Le azioni contenute nei progetti definitivi approvati dalla Giunta regionale acquisiscono priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie relative al comparto agro-silvo-pastorale e alle politiche della montagna, nel rispetto delle modalità e nei limiti contributivi previsti e purché non in contrasto con gli strumenti finanziari delle specifiche norme di riferimento.
3. Le procedure di istruttoria e verifica degli interventi previsti nei progetti definitivi approvati sono demandate agli enti competenti per materia secondo quanto previsto dalle vigenti norme di settore.
4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, ove richiesto e su conforme parere della commissione di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può costituire dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere. In tal caso i Comuni nei cui territori ricadono gli interventi previsti provvedono ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 4/1999 così come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
5. Gli interventi previsti nei progetti definitivi approvati possono essere attuati anche in deroga agli indirizzi della pianificazione agro-forestale e alle norme vigenti in materia di foreste e di prescrizioni di massima e di polizia forestale, per il periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati attesi. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.

#### Articolo 4

*(Modifiche alla l.r. 4/1999)*

1. L'articolo 7 della l.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 7

*(Interventi di miglioramento e risanamento)*

1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà, o possono concorrere alla spesa con gli enti locali, singoli o associati, che hanno la disponibilità delle aree di intervento, in misura non superiore al 90 per cento della spesa di intervento.
2. Quando le azioni di cui al comma 1 sono indispensabili per tutela dell'interesse pubblico, per motivi fitosanitari, per rimuovere situazioni di degrado o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico o di incendi boschivi, l'ente locale o delegato può intervenire direttamente anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari purché, per i terreni interessati, il Sindaco del Comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento affissa all'albo pretorio e resa nota tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ordinanza, di provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento in conformità alle tipologie e ai tempi stabiliti dall'ente medesimo, fornendo adeguati titoli di garanzia.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati dagli enti delegati compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione.
4. L'eventuale ricavato dalla vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente il costo dell'intervento sul terreno medesimo, rimasto a carico dell'ente locale o delegato.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 4/1999 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione può autorizzare particolari attività sperimentali anche in deroga alle norme di cui alla presente legge, per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.”.

#### Articolo 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 all'U.P.B. 4.118 “Interventi a tutela del patrimonio forestale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 novembre 2005

PER IL PRESIDENTE  
IL VICE-PRESIDENTE  
Massimiliano Costa

---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005 n. 16

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

##### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Fa-

*bio Broglia, in data 28 febbraio 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 109;*

- b) *è stata assegnata alla III Commissione, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento interno in data 2 marzo 2001;*
- c) *il Consigliere F. Broglia ha chiesto la riassunzione della proposta di legge ai sensi dell'articolo 99, primo comma del Regolamento interno da parte del Consiglio regionale dove acquisisce il n. 38/109;*
- d) *la Giunta regionale su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini ha adottato il disegno di legge con delibera n. 3 del 1 luglio 2005;*
- e) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 luglio 2005 dove ha acquisito il n. 107;*
- f) *il disegno di legge è stato assegnato alla III Commissione ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno e alla I Commissione ai sensi dell'articolo 24, primo comma e 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- g) *La III Commissione consiliare ha elaborato il testo unificato della proposta di legge 38/109 e del disegno di legge 107 in data 13 ottobre 2005;*
- h) *la I Commissione nella seduta del 26 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole all'unanimità;*
- i) *la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza in data 20 ottobre 2005;*
- l) *è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 2005;*
- m) *la legge regionale entra in vigore il 13 dicembre 2005.*

##### 2. Relazione dei consiglieri

*Relazione di maggioranza (Consigliere G. Conti)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*Il territorio della Liguria, caratterizzato da una tormentata orografia, è coperto per oltre due terzi da boschi e tale aspetto impone un'attenta politica territoriale, economica e sociale. Il bosco rappresenta una straordinaria ricchezza per la Liguria per le molteplici funzioni che questo “patrimonio” svolge. È, infatti, chiaro che esso non ha solo il valore economico della massa legnosa che produce, ma rappresenta soprattutto un baluardo a protezione del suolo grazie all'azione di regimazione delle acque e consolidamento dei versanti; è fondamentale nella produzione d'ossigeno ed è un ca-*

piante magazzino di anidride carbonica. Ha, inoltre, una straordinaria e strategica importanza per la conservazione della diversità biologica (come testimonia l'elevato numero di siti boscati all'interno della Rete natura 2000), sia per le specie vegetali che animali. La copertura vegetale in più incide fortemente sull'aspetto paesaggistico del territorio e offre diversi e numerosi benefici per le attività ricreative. Rappresenta altresì una preziosa fonte di energia rinnovabile (come evidenziato nel piano energetico ambientale della Regione), poiché il legno incide in piccolissima parte sul ciclo dei gas serra rispetto ai combustibili fossili. Infine il bosco fornisce preziosi "prodotti non legnosi", come funghi, tartufi e piccoli frutti.

Considerata la complessità e la varietà delle funzioni svolte dai boschi è necessario adottare un approccio multidisciplinare per poter realizzare interventi organici realmente incisivi. Una tale visione sinottica è di difficile realizzazione, in ragione delle diverse norme e pianificazioni relative al territorio che direttamente o indirettamente incidono sulle foreste, spesso non integrandosi perfettamente tra loro.

Inoltre, nella nostra realtà socio-territoriale, a seguito del massiccio esodo delle popolazioni dalle zone interne o montane, il bosco è passato, abbastanza rapidamente, da una situazione di intenso utilizzo (che ne aveva plasmato l'assetto secondo le forme di governo più congeniali all'economia rurale di allora) ad un'altra di abbandono e di conseguente "non gestione". Si è quindi venuto a determinare un soprassuolo privo del naturale equilibrio originario che, fatalmente, entra in conflitto con le altre componenti ambientali. In tale contesto d'abbandono e di degrado, non solo dovuto a cause naturali ma anche per mano dell'uomo (soprattutto per gli incendi), il bosco passa dall'essere "patrimonio" multifunzionale ad "onere" per la collettività.

Con la presente legge si promuove dunque, innanzitutto e necessariamente, un nuovo approccio "culturale" al sistema bosco, che tende a riqualificare l'attività forestale e a valorizzare il bosco restituendogli l'originaria valenza di risorsa economica e patrimonio della collettività.

Tale scopo è in sintonia finalità espresse dalla l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", in cui si evidenzia come il patrimonio boschivo possa essere un serbatoio di iniziative integrate, il fulcro attorno a cui sviluppare attività economiche diversificate ma sinergiche. Vale a dire che attraverso la cura, il recupero e

l'utilizzazione delle superfici boscate, nonché delle aree agricole in stato di abbandono, è possibile consentire l'attivazione della filiera foresta-legno e dell'indotto conseguente, favorendo così il ritorno delle popolazioni nel territorio rurale e contribuendo alla creazione di occupazione in forme di sviluppo assolutamente sostenibili.

Per conseguire tali finalità è necessario realizzare progetti organici e integrati che prevedano, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, iniziative nei diversi settori collegati al bosco.

Questo tipo di "progettualità integrata" sottintende un notevole impegno, sia in considerazione dell'interdisciplinarietà degli interventi, anche di tipo infrastrutturale, con la conseguente necessità di muoversi tra diversi strumenti normativi e finanziari, sia in funzione del fatto che la progettazione dell'intervento forestale vero e proprio presuppone indagini territoriali approfondite ed onerose. Vi è, inoltre, l'aspetto connesso all'individuazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, dai singoli proprietari di aree di interesse, alle imprese boschive, agli enti pubblici, ed alla definizione, per ognuno di essi, di impegni e compiti.

Per tale motivo la legge prevede l'erogazione di un contributo per la predisposizione di "progetti pilota" aventi le caratteristiche sopra dette, al fine di agevolare il complesso lavoro di progettazione d'interventi diversificati e la possibile realizzazione di alcuni di questi, in relazione alle risorse disponibili.

Questi progetti, non a caso definiti "pilota", hanno pertanto una chiara valenza sperimentale e dimostrativa, sia per mettere a punto tipologie d'intervento anche innovative, sia per evidenziare l'opportunità di possibili adeguamenti normativi o programmatori.

Per i motivi in precedenza delineati, si auspica, pertanto, che la presente proposta di legge possa essere suffragata da unanimi consensi.

### 3. Note agli articoli

Nota agli articoli 2, 3 e 4.

La legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 è pubblicata nel B.U 10 febbraio 1999, n. 3.

### 4. Struttura di riferimento

Settore Politiche Agricole

---

---



## LEGGE REGIONALE 28 novembre 2005 N. 17

### Disposizioni in materia di entrate tributarie

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1

*(Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)*

1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.

#### Articolo 2

*(Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito)*

1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile:
 

a) fino a 13.000 euro	0,90 per cento
b) oltre euro 13.000 e fino a euro 20.000	1,25 per cento
c) oltre euro 20.000	1,40 per cento

#### Articolo 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata ur-

gente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 novembre 2005

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

#### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 novembre 2005 N. 17

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 9 in data 11 novembre 2005;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 novembre 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 144;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 11 novembre 2005;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 19 novembre 2005;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nelle sedute del 26 e 27 novembre 2005;
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 novembre 2005.

#### 2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Patrone)

Signor Presidente, Signori Consiglieri il provvedimento sottoposto oggi all'attenzione del Consiglio

regionale introduce modifiche all'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione, nonché all'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) a decorrere dal periodo di imposta 2006. Tale provvedimento si è reso necessario per conseguire, almeno in parte, la copertura del disavanzo sanitario 2004-2005 che ammonta a 200 milioni di euro. Il gettito stimato della manovra dovrebbe far pervenire nelle casse regionali risorse aggiuntive pari, annualmente, a 80 milioni di euro che, unitamente alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e ad altre misure di contenimento della spesa, consentirà la copertura del disavanzo evidenziato in precedenza.

Prima di proporre l'approvazione della manovra al Consiglio regionale, la Giunta ha atteso di conoscere i contenuti della Finanziaria nazionale dai quali non emerge alcuno stanziamento aggiuntivo per ripianare i debiti nel settore della sanità, nonostante la Liguria, insieme ad altre Regioni, avesse chiesto al Governo di intervenire. Per quanto si tratti di una scelta difficile, la manovra si presenta come un passaggio obbligato: non darvi corso comporterebbe per la Regione Liguria conseguenze molto negative. I rischi sono quelli del commissariamento dell'Ente all'inizio del 2006, del declassamento del merito di credito della Regione da parte delle agenzie di rating con corrispondente aumento dei tassi di interesse richiesti alla Regione su mutui e obbligazioni e della mancanza di una liquidità sufficiente per finanziare le Aziende sanitarie. Occorre, inoltre, considerare un'altra conseguenza e cioè la riduzione del 5 per cento delle risorse destinate alla Liguria, per un ammontare di circa 150 milioni di euro, nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio per il 2005 nel settore della sanità. Va ricordato ancora che il ricorso allo strumento della leva fiscale appare necessario anche per non privare i cittadini liguri dei servizi pubblici sanitari e per non mettere la Regione in condizione di tagliare servizi essenziali penalizzando, così, in particolare le fasce più deboli. È importante, infine, ricordare che la manovra potrà essere rivista e, addirittura, cessare nel caso in cui la sanità raggiunga l'equilibrio nel 2006: si tratta, quindi, come già detto più volte, di una misura contingente e necessaria per scongiurare il verificarsi di ipotesi assolutamente negative, molto più sfavorevoli per l'Ente e per i cittadini di quanto non lo siano le iniziative che si sottopongono alla valutazione dell'Assemblea. Al termine di questa breve relazione, si auspica che il Consiglio regionale si esprima favorevolmente sul provvedimento, già approvato

dalla I Commissione, e che prevalga, al di là degli schieramenti politici, lo spirito di responsabilità in modo che la manovra possa produrre i suoi effetti fin dall'inizio del 2006.

*Relazione di minoranza (Consigliere F. Broglia)*

Collegli Consiglieri, il provvedimento di cui discutiamo merita approfondimenti e dialogo prima di poter essere valutato, pertanto mi rimetto a quanto in Consiglio emergerà.

*Relazione di minoranza (Consigliere M. Rosso)*

Non ritengo assolutamente adeguato il DDL 144 compreso nella manovra finanziaria complessiva che la Giunta Regionale intende far approvare per poter aver contributi dai cittadini nei prossimi anni. Ritengo che questo provvedimento sia da considerarsi inopportuno ed eccessivamente gravoso, in particolare per le fasce deboli di cui questa Giunta si è sempre dichiarata paladina. La Giunta Regionale motiva questa imposizione, a mio avviso irregolare e non corretta, come una conseguenza del disavanzo della sanità lasciato dalla Giunta precedente. Nella realtà, da aprile ad oggi, la Giunta Regionale ci ha fornito dati inerenti la sanità ogni volta discordanti da quelli precedenti. Da un'ultima illustrazione presentata dall'assessore competente, emerge che il disavanzo della sanità per il 2004 ammonta circa a 50 mln di euro, cifra che potrebbe essere facilmente coperta non con le tasse ai cittadini, ma con la dismissione parziale del patrimonio immobiliare della Regione. Inoltre, come previsto dalla legge finanziaria del 2005 e come il buon senso dovrebbe indicare, invece di pensare solo ad aumentare le tasse, sarebbe stato necessario che la giunta presentasse degli atti correttivi per riequilibrare eventuali disavanzi. Così non è stato fino ad oggi e la minoranza del Consiglio regionale ha ripetutamente chiesto a gran voce e in varie sedi istituzionali di poter conoscere nel dettaglio quali correttivi si intendessero apportare, ma non è stata mai ottenuta alcuna risposta. Ancora, nel rispetto pieno della democrazia, sempre la minoranza aveva chiesto di poter dare il massimo spazio e la massima attenzione alle parti sociali prima di discutere l'aumento dell'aliquota delle imposte. Ovviamente, è inutile sottolineare che anche in questo caso la minoranza non è stata ascoltata. Sottolineo in particolare che, in materia di sanità, le relazioni dei direttori delle Aziende Sanitarie Ospedaliere hanno dimostrato che ad 8 mesi di distanza dall'insediamento della Giunta non sono

*ancora state presentate delle linee guida economiche che permettano di poter avviare un percorso che non guardi al giorno dopo ma ai prossimi 5 anni. Attualmente è ancora valido, e rappresenta la guida per la sanità, il piano sanitario della Giunta precedente che, secondo l'assessore competente, rappresenterebbe l'origine di tutti i mali. Siamo di fronte quindi ad un provvedimento assunto in modo quasi dittatoriale e certamente poco democratico da parte della Giunta, il cui obiettivo è quello ormai evidente di far cassa ad ogni costo. E' evidente che sarà mio dovere, utilizzando tutte le forme che lo statuto regionale mi consentirà, esprimere la mia contrarietà a questo provvedimento e non sarà una contrarietà espressa in modo ostruzionistico nel vero senso della parola ma consisterà nell'attento approfondimento di ogni punto fin nei minimi dettagli, nell'interesse del futuro dei cittadini liguri.*

*Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)*

*La manovra fiscale approvata dalla Giunta l'undici novembre u.s. e contenuta nel DDL N.9 è da ritenersi assolutamente sovradimensionata per quelle che sono le finalità che con la stessa l'Amministrazione si propone. Se infatti è intendimento della Giunta utilizzare il maggior gettito prodotto dalla manovra per ripianare il deficit sanitario accumulato nei precedenti esercizi più attinenti avrebbero potuto essere manovre improntate alla temporaneità (c.d. una tantum). Diversamente la Giunta si è mossa nella direzione di un rilevante incremento della pressione fiscale, incremento che in assenza di manovre correttive permarrà anche nei futuri esercizi, risultando in tal modo avulso dallo scopo principale della manovra, ovvero, come più volte dichiarato, la necessità di ripianare i disastri delle precedenti amministrazioni. Accanto a questa incongruenza metodologica, introduzione di aumenti di imposte sostanziali e senza vincoli temporali con la finalità dichiarata di coprire deficit pregressi, va rilevata una forte iniquità della manovra medesima. Infatti nonostante un mascheramento prodotto da una minima suddivisione in scaglioni dei redditi imponibili, deve essere poi riscontrato come nella sostanza questa suddivisione (si ribadisce minima) non vada a garantire una effettiva progressività dell'imposizione sui redditi in particolare modo quelli bassi e bassissimi. Accade infatti che nella manovra delineata dalla Giunta al superamento dello scaglione di reddito imponibile (es. da 13.000 euro a 13.100 euro)*

*il contribuente risulti inciso dall'incremento dell'aliquota per tutto il suo reddito imponibile, quindi 1,25% di aliquota su tutti i 13.100 euro di reddito imponibile, e non in maniera progressiva scontando ad esempio l'aliquota dello 0,9% sui primi 13.000 euro e del 1,25% sui successivi 100 euro. Si comprende in maniera immediata come questa manovra risulti fortemente penalizzante per i redditi bassi che da 13.001 euro in su si troveranno incisi da un incremento di aliquota prossima al 40%. Accanto a questa prima e più evidente iniquità va, altresì riscontrato come lo scaglione su cui si dovrà applicare l'incremento massimo di aliquota è fissato dalla Giunta nei redditi da 20.000 euro in su, equiparando di fatto chi guadagna 20.001 euro a chi ne guadagna 2.000.000. Quindi questa manovra andrà ad incidere con un incremento di aliquota superiore al 50% su tutti i redditi dei Liguri superiori a 20.000 euro lordi l'anno. Solo a titolo esemplificativo un operaio che guadagnasse 20.100 euro lordi l'anno, in assenza di particolari deduzioni per carichi di famiglia, si vedrebbe incrementato il carico tributario dalla Regione Liguria di 100 euro l'anno. A quanto detto si aggiunga altresì che ai fini dell'IRE (ex IRPEF) la suddivisione in scaglioni stabilita dal Governo nazionale fissa a 26.000 euro lo scaglione minimo, quindi la Regione Liguria stabilisce che chi guadagna al lordo del carico fiscale 6.000 euro in meno di quello che è lo scaglione minimo ai fini dell'IRE si trova nello scaglione reddituale più elevato per l'addizionale; con l'ulteriore aggravio che su questa imposta non trova applicazione il meccanismo della no-tax area. Come si vede dunque la presente manovra presenta diffuse e rilevanti iniquità da un punto di vista contributivo. A quanto detto deve essere aggiunto che le ulteriori manovre prefigurate nell'ambito della più ampia manovra finanziaria da parte della Giunta, di cui la presente DDL costituisce stralcio, andranno a colpire nuovamente le fasce di reddito più basse (accisa sulla benzina e bollo auto) con ulteriori aggravii nei bilanci delle famiglie Liguri. Sommate a tutte queste perplessità di ordine sostanziale sulle norme dettate dal provvedimento vi è anche una riserva generale sulle modalità attraverso le quali il provvedimento medesimo è stato sottoposto all'esame del Consiglio. Tempi fortemente compressi, impossibilità di esaminare con il dovuto approfondimento la documentazione e valutare di conseguenza possibili alternative, totale mancanza di un confronto serio con le parti sociali per poter ascoltare eventuali suggerimenti anche da parte delle rappresentanze sindacali e di categoria. Queste sono le prin-*

*cipali motivazioni che ci portano ad esprimere un giudizio radicalmente negativo sulla manovra stralcio sottoposta all'esame del Consiglio.*

*Relazione di minoranza (Consigliere L. Morgillo)*

*Il DDL 144 rappresenta uno stralcio alla manovra finanziaria complessiva che la Giunta Regionale intende attuare per i prossimi anni. In questi giorni è ancora in discussione, in Consiglio Regionale, il DPEFR 2006 - 2008 e sono appena stati consegnati all'Assemblea la legge finanziaria regionale per il 2006 ed il bilancio 2006. Nel citato DDL, la Giunta Regionale ha previsto un aumento delle aliquote IRE e dell'aliquota IRAP. Tutto ciò premesso, ritengo che tale provvedimento sia da considerarsi iniquo, inopportuno ed immotivato. La Giunta Regionale, infatti, giustifica tale imposizione fiscale rappresentando una situazione finanziaria della sanità in consistente disavanzo. I dati forniti da aprile ad oggi dalla Giunta Regionale sui conti della sanità sono stati di volta in volta discordanti. Da un'ultima illustrazione fatta dall'Assessore competente, emerge che il disavanzo della sanità per l'anno 2004 ammonta a circa 50 mln di euro, cifra che potrebbe facilmente essere coperta con la dismissione parziale del patrimonio immobiliare della Regione. Per quanto attiene al presunto disavanzo dell'anno 2005 sui conti della sanità, questo risente pesantemente del rinnovo contrattuale dei medici e di altro personale del settore. Inoltre, come previsto dalla legge finanziaria del 2005, dovevano essere messi in atto correttivi da parte della regione per riequilibrare gli eventuali disavanzi. La minoranza del Consiglio ha ripetutamente chiesto di conoscere nel dettaglio tali correttivi ed i relativi risultati conseguiti senza, peraltro, ottenere risposta. La minoranza ha chiesto, inoltre, di poter audire le parti sociali prima di discutere l'aumento delle aliquote delle imposte, ed anche in questo caso è stato posto un diniego. Siamo quindi di fronte ad un provvedimento assunto dalla Giunta senza ricorrere ad alcuna concertazione ed il cui unico vero obiettivo è quello di fare cassa ad ogni costo. Per tutti questi motivi, e per quanto sarà ulteriormente e dettagliatamente specificato nel corso della relazione in aula, esprimo la mia contrarietà a questo provvedimento.*

*Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)*

*Le disposizioni in materia di entrate tributarie deliberate, tra numerose assenze, dalla Giunta Regionale dell'11.11.2005 si caratterizzano per la stri-*

*dente iniquità e la sostanziale inutilità. L'estrema genericità e la costante mutevolezza dei dati di bilancio forniti, soprattutto relativamente a pregressi disavanzi nel comparto sanitario, evidenziano la natura strumentale e pretestuosa della manovra fiscale. La Giunta Regionale, con i proposti inasprimenti fiscali, più che ripianare disavanzi sanitari pregressi rivelatisi peraltro assai contenuti intende disporre di fondi per finanziare la spesa corrente che altro non è che la spesa inutile e clientelare in cui già fin dal suo recente insediamento si distingue la presente Amministrazione Regionale. Se si paragona, sulla base del recente Rapporto sulla finanza regionale elaborato dalla Corte dei Conti, il disavanzo sanitario ligure con quello di altre Regioni come la Campania che ha un deficit di 1022 milioni di euro o dell'Emilia e Romagna che tocca 205 milioni di euro o della Toscana che ha un disavanzo di 175 milioni di euro si ha la prova provata che la Liguria, pur in una situazione di crisi generale ed avendo potenziato ed ammodernato le proprie strutture sanitarie, è stata una Regione virtuosa.*

*Tanto più se si tiene conto che l'Amministrazione precedente, pur avendo ricevuto in eredità un rilevante disavanzo, non deliberò alcun aumento di imposta e non alienò alcuna quota di patrimonio immobiliare regionale. L'aumento dell'imposizione fiscale avrebbe dovuto essere, inanzitutto, sconsigliato dalla recente Rilevazione ISTAT che pone la Liguria al primo posto per carico fiscale seguita da Emilia e Romagna, Lazio e Toscana. Ogni ligure, versa già, 723,71 euro a fronte di una media nazionale stimata sui 426.23, euro. L'inasprimento fiscale avrebbe dovuto e potuto essere evitato ricorrendo a soluzioni alternative non dolorose e traumatiche per il già tartassatissimo contribuente ligure quali la razionalizzazione ed il contenimento della spesa a cominciare da quella di non stretta necessità o la rigorosa lotta agli sprechi (consulenze esterne, trasferite, cerimoniale, rappresentanza, auto, convegni...) ovvero attraverso la proficua alienazione di patrimonio immobiliare regionale. Assai scarsa, rispetto al recente passato, la capacità contrattuale e di iniziativa nei confronti del livello statale al fine di riuscire ad acquisire risorse e sostegni a favore della Liguria. Conveniamo con chi invita anziché a torchiare i liguri a far valere i diritti dei nostri concittadini che ricevono, in termini di trasferimenti dello Stato, assai meno rispetto alle imposte versate all'erario. Sulla base di un recente elaborato dello Ufficio Studi CGIA di Mestre il saldo pro capite in euro per la Regione Li-*

guria è, infatti, negativo nella misura di meno 1980. Giova il sottolineare che dalla stima in questione sembrerebbero risultare escluse le ingenti tasse portuali degli scali liguri che fanno introitare ogni anno all'erario statale oltre 5 mila miliardi di vecchie lire, le imposte ed i tributi vari dei distributori liguri di carburante e gli importi dei bolli. La manovra fiscale proposta rivela un carattere meramente congiunturale, non risolve alcuno dei nodi strutturali del bilancio e della finanza regionale e non si uniforma alle politiche fiscali virtuose attuate dal Governo nazionale e dalle Regioni più moderne ed avanzate d'Italia e d'Europa. E' di sconcertante iniquità, oltre al resto, varare inasprimenti fiscali quali quelli ipotizzati senza neppure contestualmente eliminare, in via definitiva, il ticket sulle prestazioni sanitarie che realizza risparmi del tutto ininfluenti con modalità applicativa discrezionale assai discutibile. Gravissimo è il fatto che, disattendendo quanto contempla lo stesso Regolamento consiliare, si metta in approvazione una deliberazione così delicata e rilevante senza neppure aver consentito audizioni in sede di Commissione Consiliare competente delle parti sociali ed in primis delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni delle categorie economiche.

Pesantemente negativo è, pertanto, il giudizio su una manovra finanziaria regionale che, nelle modalità e nelle forme con cui è stata prodotta, determinerà effetti nefasti per l'intero comparto socio-economico ligure e risulterà assai dannosa per tutti i cittadini ed, in special modo, per quelli appartenenti ai ceti socialmente più esposti e meno abbienti.

*Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)*

Dopo aver letto le disposizioni in materia di entrate tributarie che questa giunta di centro sinistra ha predisposto, devo assolutamente evidenziare il fatto che questa maggioranza è riuscita nuovamente a smentire se stessa. Non si può, infatti, fare a meno di rilevare come il primo atto finanziario

espresso dal centro sinistra vada nella direzione diametralmente opposta a quella promessa in campagna elettorale e che la direzione scelta sia soltanto quella di colpire i cittadini liguri aumentandogli le tasse. Si tratta certamente della via più breve e semplice, in fondo occorre solo apportare delle modifiche alle aliquote dei tributi regionali. Con l'adozione di questa politica di aggravii fiscali a danno dei liguri non si è sicuramente preso in considerazione, in alcun modo, che tale azione avrebbe ulteriormente penalizzato le condizioni di vita degli stessi. Sono state colpite indistintamente tutte le categorie dei cittadini, nessuno è stato escluso da questa azione punitiva perpetrata dalla giunta di centro sinistra. Rileviamo che non vi è alcun equilibrio tra quello che viene chiesto ai cittadini e quello che si intende dare loro. Con la sinistra al comando della Regione, può solo avvenire un aumento delle tasse piuttosto che un maggior controllo delle spese inutili; si è persa una buona occasione per condividere lo sforzo attuato dal governo centrale.

È opportuno ribadire, infine, come all'aumento delle tasse non corrisponderà, nella maniera più assoluta, alcun elemento finalizzato allo sviluppo dei servizi ai cittadini, non c'è alcun settore, a partire dalla tanto decantata sanità, per arrivare al sociale e al settore occupazionale, che beneficerà realmente, in termini di maggiori e migliori servizi, del questo forte inasprimento fiscale che questa giunta attuerà a danno della collettività ligure.

### 3. Note agli articoli

Note agli articoli 1 e 2.

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

### 4. Struttura di riferimento:

Settore Coordinamento Risorse Finanziarie.